

N. R.G. 15/2022

Tribunale Ordinario di Rimini
Sezione Fallimentare Ufficio di Rimini

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.Francesca Miconi - Presidente est.
dott.Silvia Rossi - Giudice rel.
dott.Lorenzo Maria Lico - Giudice

nel procedimento di liquidazione controllata n. r.g. **15/2022**

ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- Con ricorso depositato in data 4.11.2022 per il tramite del legale chiede al Tribunale aprirsi la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCI dei propri beni;
- Nel predetto ricorso dà conto di aver gestito per circa anni 11 un'attività, come ditta individuale, di enoteca/pub cessata nel 2020 e ceduta in data 30.6.2020 per l'importo di euro 6.000,00;
- La genesi del dissesto viene individuato nella mancata redditività di altra attività imprenditoriale (negoziò a Cesena per la rigenerazione di accessori elettronici) avviata dal ricorrente con lo scopo di affidarne la gestione alla figlia, divenuta non

- sostenibile per gli elevati costi imposti dal contratto di franchising e conseguentemente cessata a inizio 2020;
- Viene, altresì, dato atto dell'assenza dei presupposti per essere soggetto a liquidazione giudiziale;
 - Invero, le passività vengono rappresentate in euro 82.933,56;
 - Quanto all'attivo, [] dà conto di essere proprietario di autovettura modello Opel immatricolata nell'anno 2006, da non far rientrare, tuttavia, nella liquidazione atteso la vetustà della stessa e le necessità di utilizzo per esigenze lavorative e quotidiane;
 - Oltre a ciò, il ricorrente rappresenta di essere percettore di reddito mensili di circa 860 euro derivanti da contratto di lavoro stagionale nel settore della miticoltura e dal lavoro saltuario di fattorino per la consegna delle pizze;
 - [] indicava in euro 800,00 le spese mensili necessarie ai propri fabbisogni;
 - Propone, quindi, la seguente liquidazione: i) euro 50 al mese per i quattro anni successivi alla apertura della liquidazione giudiziale, per un totale di euro 2.400,00; ii) la somma di euro 3.000,00 messa a disposizione come finanza esterna per la copertura dei costi prededucibili.
 - I predetti costi vengono così individuati dal ricorrente: a) compenso spettante al Gestore della crisi per euro 1.522,83; b) compenso al legale della procedura per euro 1.196,00; c) compenso spettante al liquidatore da nominarsi dal Tribunale;
 - La relazione dell'OCC allegata al ricorso conferma quanto indicando dal ricorrente, precisando l'ammontare dell'esposizione debitore in euro 86.066,97;
 - Stante il difetto di allegazione, con decreto del 14.11.2022 sono state richieste integrazioni documentali;

OSSERVA

La domanda di [] è inammissibile.

Deve, in primo luogo, ricordarsi come la liquidazione controllata sia una procedura esecutiva- satisfattiva, destinata a monetizzare l'intero patrimonio del debitore (con le sole eccezioni previste dalla legge).

Pertanto, alcuna proposta può essere formulata dal debitore in seno alla domanda di apertura, essendo l'apprensione dei beni alla procedura non su discrezione e selezione del debitore.

La proposta, dunque, di mettere a disposizione della procedura la somma di euro 50,00 al mese per anni 4 deve intendersi come mera indicazione della somma di stipendio non necessaria per i bisogni propri e della propria famiglia.

Ciò premesso, deve rilevarsi come l'art.282 CCI preveda l'esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione; ciò comporta l'impossibilità per la procedura, decorsi i tre anni, di apprendere quote di reddito future, ossia non ancora maturate al momento dell'apertura o nel corso del triennio.

L'importo, dunque, che potrebbe essere messo a disposizione dei creditori sarebbe, al più, pari ad euro 50,00 per anni 3, per un totale di euro 1.800,00.

Cionondimeno, deve in primo luogo rilevarsi come le spese mensili indicate dal ricorrente in euro 800,00, seppur avallate dal Gestore della Crisi, siano scarsamente attendibili in punto di quantificazione: invero, ad avviso di questo Collegio le utenze sono sottostimate venendo indicate in euro complessivi 90,00 al mese pur a fronte della nota attuale crescita esponenziale di tali costi; non vi è poi l'accantonamento di alcuna spesa per imprevisti che, seppur in una soglia minima, sono fisiologicamente stimabili in una valutazione di costi mensili.

La somma di euro 50,00, dunque, indicata come eccedente rispetto alle spese di euro 800,00 è una somma che non può essere considerata certa nella sua apprensione alla massa liquidatoria.

Rimarrebbe, pertanto, la sola cd. finanza esterna, indicata in euro 3.000,00 destinata al pagamento dei soli crediti prededucibili.

Anche a prescindere dalla dubbia compatibilità della finanza esterna con la procedura di liquidazione controllata, deve, tuttavia, osservarsi che la somma in esame non sarebbe sufficiente a coprire i predetti costi della procedura, atteso che solo il compenso del Gestore della crisi e del legale, per come indicati in atti, portano l'importo complessivo di euro 2.718,33; a tale somma deve aggiungersi, poi, il compenso del nominando liquidatore.

In sostanza, comunque, anche a prescindere da tale ultimo rilievo, si sarebbe al cospetto di una procedura aperta al solo scopo di pagare le prededuzioni, senza dunque nulla offrire ai creditori anteriori all'apertura della procedura a soddisfacimento, seppur parziale, del proprio credito; tale procedura, atteimenti detto, non risponde al principio di economicità di cui è ancor oggi permeato il Codice della Crisi. Si condivide e richiama quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito ossia che *“Anche nella nuova disciplina infatti il Collegio ritiene che debba aversi riguardo alla economicità ed efficienza della procedura , ovvero alla sua utilità rispetto allo scopo di distribuzione ai creditori di un qualche attivo, in analogia a quanto previsto in materia di liquidazione giudiziale, ove si dispone la chiusura quando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consenta di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura”* (cfr. art. 233 CCI)” (Tribunale di Mantova, decreto del 27.9.2022);

per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso non può essere accolto

p.q.m.

DICHIARA il ricorso inammissibile.

Rimini, camera di consiglio del 23.12.2022

Il giudice relatore

Dott.ssa Silvia Rossi

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Miconi